



TRIBUNALE DI TERNI
- UFFICIO FALLIMENTARE -

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Girolamo Lanzello, Presidente
Dott.ssa Paola Vella, Giudice del. relatore
Dott. Mario Montanaro, Giudice
ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la domanda depositata in data 11.1.2013 dai difensori della società "GRUPPO N. srl a socio unico", con cui la predetta società chiede di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 182 quinquies co. 1 l.f., a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f. sino all'importo massimo di euro 4 milioni nonché a rinnovare e/o riattivare la linea di credito a breve termine per anticipazione fatture, con fido di euro 600 mila, concessa da Unicredit spa e scaduta in data 30.9.12;

Vista la documentazione allegata alla domanda (analisi fabbisogno finanziario dicembre 2012-agosto 2013; racc. AR inviata dalla società a tutti gli istituti di credito interessati; comunicazione e-mail dei legali incaricati di assistere l'intero ceto bancario; contratto di affidamento concluso tra Unicredit spa e Gruppo N. in data 12.7.12);

Vista la relazione del 10.1.2013, redatta ai sensi dell'art. 182 quinquies co. 1 l.f. dal dott. G. A., professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 co. 3 lett. d) l.f., già incaricato di effettuare l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del depositando piano concordatario con continuità aziendale ex art. 186 bis co. 1 l.f., ai sensi dell'art. 161 co. 3 lett. d) l.f., (ovvero e in alternativa dell'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis co. 1 l.f.);

Visto l'art. 182 quinquies co. 1 l.f., che consente al tribunale di assumere le sommarie informazioni ritenute necessarie ai fini della autorizzazione richiesta;

OSSERVA

1. Con decreto del 12.10.2012, questo tribunale, accogliendo la domanda ex art. 161 co. 6 l.f. depositata dalle società del Gruppo N. in data 8.10.2012 e

comunicata dalla cancelleria al Registro delle Imprese in data 9.10.2012, ha fissato il termine di giorni 120, decorrenti dalla data di pubblicazione dei ricorsi nel Registro delle Imprese, per il deposito della proposta, del piano e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f.

2. Contestualmente, tra gli obblighi informativi ha previsto il deposito di un report mensile del professionista attestatore designato dal debitore, in ordine alle attività e verifiche in corso di svolgimento ai fini della presentazione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario in via di predisposizione, ai sensi dell'art. 161 co. 3 lett. d) l.f.
3. I report mensili sono stati ritualmente depositati, ed il termine per il deposito della proposta e del piano concordatario completo è ormai prossimo alla scadenza (6 febbraio 2013).
4. Condizione per l'accoglimento della domanda è che il professionista incaricato provveda a:
 - verificare il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino all'omologazione
 - attestare che i finanziamenti prededucibili che il debitore chiede di essere autorizzato a contrarre sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
5. L'importanza di tale attestazione è confermata, per un verso, dalla "esenzione dai reati di bancarotta" (semplice e preferenziale) prevista per le operazioni di finanziamento autorizzate ex art. 182 quinquies l.f. (art. 217 bis l.f.); per altro verso, dalla severa responsabilità penale del professionista che, nell'attestazione ex art. 182 quinquies l.f., "espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti" (art. 236 bis l.f.).
6. Nella relazione prodotta, è lo stesso attestatore ad affermare, condivisibilmente, che l'attività necessaria ai fini dell'attestazione richiesta (verifica del fabbisogno finanziario, sulla base del raffronto tra un piano finanziario ed un piano economico; verifica della corrispondenza dei finanziamenti richiesti dal debitore al fabbisogno finanziario dell'impresa; verifica del nesso di strumentalità e

funzionalità delle operazioni che il debitore intende porre in essere alla migliore soddisfazione dei creditori; verifica della imprescindibilità dell'erogazione di nuova finanza rispetto a tale migliore soddisfazione) “può essere compiutamente e agevolmente svolta quando il piano generale di risanamento è stato predisposto nella sua interezza, mostrando sia il risultato economico sia quello finanziario ottenibile mediante tale piano”; peraltro, è sempre lo stesso attestatore ad aggiungere che ritiene tale attività sia “consentita anche in un momento anteriore a quello del completamento del piano predetto, ove si disponga comunque della conoscenza delle linee guida di tale piano, o le informazioni disponibili consentano in ogni caso di eseguire la predetta analisi comparativa”, e l'esecuzione del confronto richiesto “non renda necessario estendere l'analisi dell'andamento economico e finanziario oltre il periodo oggetto del piano predisposto dall'impresa ai fini dell'acquisizione di nuova finanza”.

7. L'attestatore afferma altresì di non ritenersi tenuto a fornire anche l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali, sia perché tale obbligo non risulta espressamente sancito, sia perché sarebbe “non compatibile con la tempestività che in genere caratterizza l'erogazione di nuova finanza” sia, infine, perché “la determinazione del fabbisogno finanziario .. non può essere influenzata dai valori degli elementi patrimoniali attivi e passivi costituenti la situazione patrimoniale dell'impresa debitrice alla data di pubblicazione della domanda di pre-concordato”, tranne il caso in cui esso sia “anche solo in parte soddisfatto utilizzando elementi patrimoniali esistenti alla predetta data (ad esempio attraverso il realizzo di crediti sorti anteriormente a tale momento)”.

8. D'altro canto, a pag. 22 della relazione lo stesso attestatore collega l'indagine a lui commissionata ai valori patrimoniali attivi e passivi dell'impresa debitrice, laddove afferma che, al quesito se l'acquisizione di nuova finanza sia “atta a consentire, oltre alla continuazione dell'attività, anche una migliore soddisfazione dei creditori”, è possibile dare risposta positiva quando: a) si generi un reddito positivo con conseguente incremento

del valore del patrimonio aziendale (aumento dell'attivo / diminuzione del passivo / incremento indiretto del valore patrimoniale, come ad es. dell'avviamento); b) si generi una perdita, ma ciononostante il patrimonio aziendale non subisca una riduzione, “non tanto sul piano meramente contabile quanto in termini di valore realizzabile e destinabile ai creditori (ad es. grazie alla prosecuzione dell'attività si evita l'annullamento o la riduzione del valore di alcuni elementi patrimoniali attivi, sempre che “l'entità della riduzione di valore di tali asset evitata sia superiore a quella della perdita da essa generata”; e che invece si debba dare una risposta negativa al quesito quando: c) dalla prosecuzione dell'attività d'impresa derivi una perdita e il valore di realizzo del patrimonio aziendale subisce una riduzione”.

9. Venendo alle conclusioni rassegnate, a pag. 24 si legge che, “pur dovendo assumere nel periodo considerato la produzione di una perdita e pur escludendo gli effetti favorevoli che potrebbero essere generati successivamente alla conclusione di tale periodo” - a tal fine essendo necessario (come correttamente dichiarato nella pagina precedente) disporre del piano generale di risanamento, che “allo stato non è tuttavia ancora disponibile” -, “il caso di specie pare sia da ricondurre quanto meno alla situazione b) sopra indicata. Infatti, in assenza della prosecuzione dell'attività, alcuni asset aziendali, quali tipicamente l'avviamento e i marchi, nonché taluni beni strumentali (il cui valore di liquidazione non eguaglia certo il valore di funzionamento degli stessi) subirebbero una rilevante perdita di valore, che può essere invece evitata continuando l'attività; tale riduzione di valore risulterebbe molto probabilmente superiore alla perdita netta generabile dall'esercizio dell'impresa nel periodo considerato”. Inoltre, “non sussistendo elementi per ritenere attuabili uno dei percorsi alternativi alla continuazione dell'attività diversi dalla liquidazione per stralcio dei beni dell'azienda” (cessione o affitto dell'azienda o di rami aziendali), “ne discende che la prosecuzione dell'attività e la (a tal fine) strumentale contrazione di nuovi finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”; infatti, a fronte di

una “cessione del complesso aziendale successivamente alla cessazione dell’attività, che sarebbe inevitabile in caso di assenza di nuova finanza”, “il valore di trasferimento dell’azienda subirebbe un’indubbia riduzione, dovuta alla perdita di clientela ... che a sua volta genererebbe una diminuzione del valore dell’avviamento e dei marchi e quindi una riduzione del valore di realizzo dell’azienda stessa”.

10. Tutto quanto precede considerato e valutato, il Collegio ritiene che:

I.) non vi è dubbio, stante il chiaro disposto normativo, che l’autorizzazione ai finanziamenti ex art. 182 *quinquies* l.f. possa essere avanzata anche in pendenza del termine fissato dal tribunale ex art. 161 co. 6 l.f. (concordato preventivo con riserva);

II.) sebbene non espressamente contemplata dall’art. 182 *quinquies* co. 1 l.f., l’attestazione della veridicità dei dati aziendali costituisca un passaggio implicito ed imprescindibile dell’attestazione richiesta, la quale risulterebbe altrimenti viziata, a monte, da un difetto di attendibilità tale da inficiare qualsivoglia - per quanto ineccepibile - argomentazione logica e tecnica di supporto alle conclusioni rassegnate;

III.) le ragioni di “tempestività” che asseritamente connotano l’erogazione di nuova finanza non potrebbero mai consentire una deroga alla serietà ed al rigore che devono accompagnare i controlli giudiziali previsti dalla legge, essendo semmai onere del debitore allestire tempistiche e scansioni organizzative idonee a consentirne tutti gli sviluppi necessari;

IV.) la veridicità dei dati aziendali rappresenta un presupposto logico necessario anche in vista della valutazione dell’incidenza delle operazioni, che il debitore intende porre in essere con la nuova finanza, sul valore del patrimonio aziendale, prodromica all’espressione del giudizio circa la loro funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, esattamente nei termini in astratto illustrati a pag. 22 della relazione attestativa (cfr. p.to 8);

V.) il livello di approfondimento e completezza della attestazione sulla veridicità dei dati aziendali (sia pure limitatamente a quelli sui quali si basa l’attestazione ex art. 182

quinquies l.f.) non potrà che essere direttamente proporzionale - con gli inevitabili riflessi sulle probabilità di accoglimento dell’istanza autorizzatoria - allo stato di avanzamento della procedura di deposito della domanda di concordato preventivo completa in ogni sua parte (ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti); nel caso di specie, mancando poco meno di un mese alla scadenza del termine fissato dal tribunale, il professionista incaricato (per entrambe le attestazioni previste) dovrebbe disporre di dati sufficienti, quantomeno in ordine alla veridicità dei dati aziendali, posto che entro quel termine dovrà anche attestare la fattibilità del piano, che perciò dovrebbe essere stato diligentemente predisposto almeno nella sua struttura essenziale (che è qualcosa di più delle semplici “linee guida” cui si fa riferimento nella relazione del 10.1.2013); del resto l’imposizione, tra gli obblighi informativi, dei report mensili, dovrebbe avere proprio il fine di consentire all’attestatore - prima ancora che al tribunale cui sono destinati - di monitorare la progressione degli adempimenti necessari, in vista del rispetto della scadenza fissata;

VI.) l’aspetto, fondamentale, della funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori, non può limitarsi ad una generica dichiarazione che una “liquidazione per stralcio dei beni” successiva alla cessazione dell’attività (in mancanza di migliori scenari praticabili), determinerebbe “una indubbia riduzione del valore di trasferimento dell’azienda” quanto a clientela, avviamento e marchi), non tanto perché si abbia fondato motivo di dubitarne - essendo anzi noto che, di regola, i valori di liquidazione sono inferiori ai valori in continuità aziendale - ma perché, oltre ad una più circostanziata indagine comparativa, idonea a proporre una adeguata proiezione, anche numerica, degli scenari praticabili, ciò che occorre soprattutto attestare è che, nella prospettiva alternativa a quella voluta dal debitore, i creditori riceverebbero una soddisfazione inferiore; ma, per far ciò, l’attestatore deve ovviamente considerare anche il peso finanziario della prededuzione spettante agli istituti di credito, specie a fronte di erogazioni di tanto elevato importo, che potrebbero in ipotesi precludere o ridurre grandemente la soddisfazione degli

altri creditori, magari più di quanto non avverrebbe con una ordinaria cessione liquidatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale invita il debitore concordatario a presentare una integrazione della relazione attestativa ex art. 182 quinquies co. 1 l.f. tenendo conto dei rilievi svolti in parte motiva, sub I. – VI.

Si comunichi, con la massima urgenza.

Terni, 14.1.2013

*

IL CASO.it